

RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA SU VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI **A cura di Alessandro Sbarbada, Guido Dellagiacoma, Roberto Argenta**

BLASTING.NEWS – SALUTE

Vino, birra e le altre bevande alcoliche provocano il cancro

Tutte le bevande alcoliche come vino, birra, whisky, rum, vodka nociono gravemente alla salute e sono cancerogene

"Nuoce gravemente alla salute", oppure "provoca il cancro" siamo abituati a vedere queste scritte capeggiare sinistramente sui pacchetti delle sigarette o altri prodotti da fumo, ma chi si aspetterebbe di trovarle su una lattina di birra o magari su una bottiglia di Brunello di Montalcino? Eppure è solo questione di tempo.

I primi studi che misero in luce la pericolosità del fumo di sigarette sono del finire degli anni '20 ma ci vollero oltre quarant'anni perché l'allora Comunità Europea varasse la prima direttiva relativa al divieto di pubblicità dei prodotti da fumo. E quasi vent'anni passarono ancora prima che nel nostro Paese fu resa obbligatoria la scritta "il fumo è nocivo" sulle sigarette. (*)

Per quanto riguarda le bevande alcoliche il processo è più recente. L'Associazione Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha cominciato a raccogliere dati sulla correlazione tra bevande alcoliche e cancro sul finire degli anni '80 e da allora ha raccolto il frutto di numerose ricerche in corpose monografie, l'ultima delle quali è stata assemblata a partire dal 2012 e resa disponibile nell'anno appena trascorso.

I dati contenuti purtroppo sono allarmanti e smentiscono decisamente gli slogan purtroppo assai diffusi che vedrebbero nel moderato uso di bevande alcoliche una pratica quasi salutista. La probabilità di contrarre tumori alla bocca, alla gola, all'intestino e per le donne anche al seno viene infatti fortemente incrementata dal consumo di alcool. Tale rischio è particolarmente accentuato per l'altra metà del cielo: ad esempio bastano la miseria di 10 g di etanolo al giorno, che sono mediamente contenuti in un bicchiere di vino o in una lattina di birra per aumentare la probabilità di contrarre un tumore alla laringe del 40 per cento.

Nell'uomo tale effetto si produce con 25 g che corrisponde grossomodo a un quartino di vino o a una bottiglia di birra. Aumentando la quantità di alcool la probabilità di contrarre la malattia si innalza proporzionalmente. Nel tumore al seno femminile gli incrementi sono più ridotti ma non meno allarmanti vista la diffusione del fenomeno: in questo caso l'assunzione di una bevanda contenente 10 g di alcool aumenterebbe il rischio di circa il 10 per cento rischio soggetto anche qui ad aumento proporzionale alla quantità di sostanza assunta.

Non mancherebbero pertanto le ragioni per bandire la pubblicità degli alcolici e imporre sulla confezione messaggi che ne rammentino la nocività ma lo scoglio da superare è arduo non solo perché la produzione di bevande alcoliche di diverso tipo è parte importante dell'economia dei Paesi membri della UE ma anche perché il consumo delle stesse è radicato in quasi tutte le popolazioni di questo pianeta, con una sola notevole eccezione ossia l'Islam nel quale il profeta Maometto ne proibì l'uso quasi millequattrocento anni or sono.

(*) Nota: a parte la successiva citazione di Maometto che c'entra poco, è interessante il parallelismo tra l'evoluzione della conoscenza sui danni del tabacco e quello che sta avvenendo per gli alcolici. La comunicazione oggi viaggia più veloce che in passato. Ci vorrà meno, tra qualche anno degli alcolici avremo la stessa considerazione che ora abbiamo per il tabacco.

ASAPS

Lavoro di pubblica utilità e incidente stradale: giustizia è fatta?

A tre anni dall'introduzione dell'istituto dei lavori di pubblica utilità per la guida in stato di alterazione, la Corte Costituzionale ribadisce la legittimità dell'esclusione dell'accesso all'istituto da parte di chi, in stato di alterazione provoca un incidente

Ad oltre tre anni dall'introduzione della possibilità di far luogo, anche per il reato di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, all'istituto del lavoro di pubblica utilità, sono opportune alcune considerazioni sulle applicazioni pratiche dell'istituto, sollecitate anche da una recente pronuncia della Corte Costituzionale (1).

La Corte, infatti, si è pronunciata su un aspetto dell'istituto che, fin dalla sua introduzione (o meglio: dalla sua estensione ai lavori di pubblica utilità) aveva destato perplessità: l'esclusione dell'accesso ai lavori sostitutivi per tutti i conducenti che, in stato di alterazione alcolica o da stupefacenti, avessero cagionato un incidente.

Tuttavia, se un principio di comune buon senso indurrebbe a ritenere tale, in ambito penale, quell'evento improvviso in cui almeno una persona sia rimasta ferita o, quantomeno, un altro veicolo sia rimasto danneggiato, la giurisprudenza, al contrario, ha sempre fornito dell'espressione "incidente stradale" un'interpretazione assai rigorosa, fino a ricomprendervi fattispecie in cui non solo nessuno era rimasto ferito, ma addirittura ad essere danneggiato era il solo veicolo del conducente in stato di alterazione !

La dottrina si era ben presto accorta del fatto che un'interpretazione estremamente rigorosa del dato letterale della norma rischiava di porre sullo stesso piano condotte di gravità assai differente, escludendo indiscriminatamente i loro autori dall'accesso ai lavori di pubblica utilità. L'art. 186 C.d.S., infatti, mentre distingue il trattamento sanzionatorio in tre fasce progressive (da 0,5 a 0,8 g/l; da 0,8 g/l a 1,5 e, infine, oltre 1,5 g/l), in caso di incidente stradale non opera alcuna distinzione (!), escludendo indiscriminatamente l'autore a prescindere dalla quantità di alcool assunta.

Ciò costituisce, evidentemente, un aspetto paradossale: accade, così, frequentemente che soggetti che, magari, sono stati sorpresi alla guida con un tasso alcolemico superiore a 2 g/l accedano al lavoro di pubblica utilità, ottenendo, tra l'altro, la conseguente estinzione del reato, quando soggetti che, in ipotesi, guidavano con un tasso di 0,52 g/l ma sono incorsi in un incidente o semplicemente hanno urtato parcheggiando, danneggiando solo la propria auto, risultano esclusi dai lavori di pubblica utilità e destinati a subire un'effettiva condanna penale.

La dottrina (e, nel suo piccolo, anche lo scrivente: cfr. "Lavori di Pubblica Utilità: dalla lettera della Legge alla prassi applicativa" pubblicato il 30/1/2013) si era, in verità, accorta ben presto del paradosso e invocava l'intervento della Corte Costituzionale sulla base di un preciso presupposto: così come costituisce, infatti, violazione dell'art. 3 Cost. (che sancisce il principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla Legge) sottoporre situazioni identiche a trattamenti sanzionatori differenti, parimenti costituisce violazione del principio di uguaglianza assoggettare situazioni diverse al medesimo trattamento.

Ebbene, il tanto atteso pronunciamento è avvenuto con la Sentenza n° 247/13 del 24/10/2013, ma in direzione opposta a quella auspicata da buona parte della dottrina.

La Corte Costituzionale, infatti, ha recentemente ribadito il divieto di applicare il lavoro di pubblica utilità ai conducenti che, in stato di ebbrezza, abbiano provocato un incidente stradale. La "...maggiore pericolosità...", presunta dalla legge, di questi soggetti giustifica, secondo la Corte Costituzionale, il divieto di accesso alla sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.

Tuttavia, questa distinzione non può non destare perplessità, sotto più profili e anche, in definitiva, in considerazione della vastissima applicazione che viene praticata -anche in funzione deflattiva del carico dei procedimenti- ormai dell'istituto dei lavori di pubblica utilità.

Negando la possibilità di accesso ai lavori di pubblica utilità ai conducenti che abbiano provocato un incidente stradale, a prescindere dal livello alcolemico e dall'entità dell'incidente stesso, la Corte Costituzionale pare, invero, aver perso un'occasione irripetibile di applicare effettivamente l'art. 3 Cost. anche a questa categoria di destinatari.

Peraltra, la scelta della Corte desta qualche perplessità anche dal punto di vista sistematico, poiché se, da un lato, il Giudice delle Leggi statuisce che non bisogna effettuare alcuna distinzione, tra l'altro, circa il fatto che vi siano o meno feriti nell'incidente, dall'altro l'art. 589 c.p. (ovvero, l'omicidio colposo) prevede specificamente un'ipotesi aggravata in caso l'evento sia stato cagionato da soggetto in stato di alterazione ex art. 186 C.d.S.

Inoltre, proprio il rispetto dell'art. 27 Cost. - che sancisce il c.d. "finalismo rieducativo" della pena- imporrebbe che proprio le condotte più gravi siano assoggettate a meccanismi dal più spiccato valore rieducativo (come, appunto, i lavori di pubblica utilità), non il contrario !

Delude, pertanto, la pronuncia della Corte Costituzionale nella misura in cui legittima la permanenza nel nostro sistema penale di una previsione che lega a diversi paradossi (se ne sono richiamati alcuni supra) alcune sue applicazioni.

Forse, in questo senso, si rivelerebbe opportuno un progetto di riforma che, anziché chiudere sic et simpliciter le porte al meccanismo dei lavori di pubblica utilità a quanti hanno cagionato un (qualunque) incidente in stato di ebbrezza, distinguesse, invece, a seconda che nel sinistro

sia rimasto ferito alcuno o meno, o magari prevedesse un periodo più lungo di lavori di pubblica utilità per quanti abbiano cagionato un incidente.

D'altra parte, è dato di comune percezione come i benefici legati all'applicazione dei lavori di pubblica utilità siano tali e di tale portata (l'estinzione del reato, la revoca della confisca dell'auto, la dimidiazione del periodo di sospensione della patente) che escluderne una consistente (circa la metà) platea di destinatari (che, peraltro, più di tutti ne abbisognerebbero, avuto riguardo al valore rieducativo dell'istituto) pare, invero, un paradosso.

Peraltro, e in ciò risiede un ulteriore paradosso, non sarà sfuggito come la giurisprudenza, in tema di lavori di pubblica utilità, abbia per il resto della disciplina recepito gradualmente un orientamento assai elastico, volto a favorire in ogni modo l'accesso all'istituto.

Due interrogativi che, infatti, fin dall'estensione del lavoro di pubblica utilità anche per chi veniva colto alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti si sono posti sono i seguenti: si possono iniziare i lavori di pubblica utilità prima che inizi il processo o, comunque, prima che venga emesso il decreto penale di condanna?

E inoltre: la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, se non richiesta dal difensore, può essere anche applicata d'ufficio dal giudice?

Le applicazioni pratiche in vigore nei Tribunali (e alcune pronunce giurisprudenziali) consentono, oggi, di rispondere affermativamente ad entrambi gli interrogativi, con enormi benefici pratici per gli indagati.

E', infatti, possibile (e costituisce ormai prassi diffusa pressoché in tutti i Fori) predisporre, con l'aiuto del proprio difensore e prima ancora che inizi effettivamente il procedimento penale, un programma di lavori di pubblica utilità da sottoporre al Pubblico Ministero procedente, in modo da beneficiare a brevissima distanza di tempo dal fatto, di tutti gli effetti favorevoli previsti dal lavoro di pubblica utilità, e in particolare: l'estinzione del reato, la revoca dell'eventuale confisca del veicolo, e, soprattutto, il dimezzamento del periodo di sospensione della patente di guida.

Sotto il profilo pratico, recandosi dal proprio difensore immediatamente dopo il fatto e predisponendo idoneo programma di lavori di pubblica utilità, il programma stesso potrà essere iniziato (e, talvolta, persino terminato) prima ancora di arrivare al giudizio, evitando così i tempi e i costi di un processo, ma anche anticipando notevolmente (si parla di diversi mesi) gli effetti positivi dell'istituto, come l'estinzione del reato.

Può sembrare un punto di arrivo banale ma così non è stato per diverso tempo fin dall'introduzione dell'istituto, complice una formulazione infelice della norma e un approccio all'istituto forse troppo prudente da parte della giurisprudenza.

Negli ultimi tempi, invece, le aule dei vari Fori (con poche eccezioni, ormai) si sono andate via via adeguando a quanto inizialmente statuito dal Tribunale di Firenze (2) e dalla Corte di Cassazione (3), arrivando ad affermare non solo la possibilità di iniziare i lavori di pubblica utilità e quindi di estinguere il procedimento prima ancora che questo arrivi di fronte al giudice, ma addirittura la possibilità per il giudice stesso di sostituire d'ufficio, senza richiesta da parte dell'interessato o del suo difensore, la pena detentiva nel corrispondente periodo di lavoro di pubblica utilità.

Inoltre, con sempre maggiore frequenza si registra la tendenza dei giudici ad ammettere lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità non soltanto presso gli Enti che abbiano stipulato un'apposita convenzione con i Tribunali, ma anche con altri Enti (ad es. le Croci Verdi, Bianche, ecc.) che offrano adeguate garanzie di serietà.

La pronuncia della Corte Costituzionale, invece, muovendo in direzione contraria, ci riporta indietro nel tempo, di fatto finendo, paradossalmente, con l'equiparare la situazione di chi ha cagionato un lievissimo sinistro stradale senza alcuna conseguenza per terzi a quanti, invece, si sono resi autori di gravi danni alle persone.

Sarebbe opportuno, forse, un progetto di riforma che preveda l'accesso al lavoro di pubblica utilità per i conducenti che, pur avendo provocato un incidente, non hanno cagionato alcun danno a persone.

Al momento, tuttavia, l'unico modo per poter applicare anche ai soggetti di cui sopra il lavoro di pubblica utilità sembra essere quello di accertare, all'esito del giudizio penale, la sussistenza o meno del sinistro stradale o che questo non sia dipeso da causa imputabile al conducente in stato di ebbrezza/sotto l'effetto di stupefacenti.

1) Corte Cost. n° 247/2013

(2) Trib. Torino 20/1/2011

NTR24

L'accordo

Sicurezza sulle strade, firmato un protocollo d'intesa in Prefettura

L'intesa è stata siglata tra il prefetto Blasco, i direttori generali dell'ASL e del Rummo, del Fatebenefratelli, il 118 e i comandanti provinciali di carabinieri, guardia di finanza, polizia stradale e corpo forestale dello Stato

Stamattina presso il Palazzo del Governo a Benevento è stato sottoscritto un protocollo d'intesa per uniformare su tutto il territorio provinciale le procedure di analisi dei liquidi biologici necessarie ad accertare le violazioni al Codice della Strada relative alla guida in stato di ebrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

L'accordo, che si inserisce nell'ambito delle iniziative di prevenzione a tutela della sicurezza della circolazione e della incolumità pubblica e privata, è stato siglato dal prefetto Ennio Blasco, dai direttori generali dell'azienda ospedaliera "G. Rummo" e dell'ASL BN1 Nicola Boccalone e Michele Rossi, dal padre superiore dell'Ospedale Fatebenefratelli Fra Angelico Bellino e dal responsabile del Centro Operativo 118 Ciriaco Pedicini.

Presenti alla sottoscrizione del protocollo anche il questore, i comandanti provinciali dei carabinieri, della guardia di finanza, del corpo forestale dello Stato, il comandante della sezione Polstrada ed i rappresentanti della Provincia e del Comune di Benevento, un delegato dall'ANCI. L'intesa, che definisce nel dettaglio le fasi degli accertamenti di secondo livello eseguiti a conferma dei risultati delle analisi speditive, consentirà di determinare un risultato di indiscussa affidabilità sotto il profilo medico-legale, sia a garanzia dei conducenti sottoposti alle verifiche e sia a sostegno dei procedimenti scaturenti dalle violazioni.

WINENEWS

17 GENNAIO 2014

DOPO LA BIRRA, IN INGHILTERRA L'OBIETTIVO DI "TAX PAYERS' ALLIANCE" E WSTA SI SPOSTA SU VINO E SUPERALCOLICI, VESSATI DA UNA TASSAZIONE CHE PESA PER IL 57% E PER IL 79%. "FERMANDO GLI AUMENTI SI RILANCIANO IL LAVORO E LE ENTRATE"

In Gran Bretagna le imposte sugli alcolici pesano come in nessun altro Paese d'Europa: per una bottiglia di un qualsiasi superalcolico, mediamente, il 79% del costo va a finire in tasse, percentuale che scende al 57% quando si parla di vino. Colpa di una legge introdotta dal Governo Brown nel 2008, per cui la pressione fiscale sulle bevande alcoliche subisce scatti annuali del 2% al netto dell'inflazione, una "scala mobile" che porterà le imposte, nel 2014, all'80 ed al 60%. Una escalation che molti deputati combattono da anni, ritenendo che si tratti di un "regime punitivo", visto che nel 2012 il settore ha pagato, complessivamente, qualcosa come 14,5 miliardi di sterline di tasse. Adesso, però, il movimento che appoggia la campagna "Call Time on Duty", promossa dalla The Wine and Spirit Trade Association, conta sull'appoggio esplicito di decine di parlamentari, sulla scia dei successi ottenuti dalla "Tax Payers' Alliance", che riuscì ad ottenere l'abolizione della "scala mobile" per la birra ed i carburanti.

Il blocco degli aumenti automatici delle tasse per il settore, come spiega la ricerca indipendente di Ernst & Young, consentirebbe alle aziende di tornare ad investire e crescere, aprendo le porte a nuovi lavoratori (circa 6.000) e facendo crescere le entrate fiscali di almeno 230 milioni di sterline. Insomma, come ha spiegato bene l'amministratore delegato della "Tax Payers' Alliance, rivolgendosi al Cancelliere inglese, "la scala mobile, per sua stessa natura, è un regime fiscale vessatorio che colpisce soprattutto i più poveri, e gli effetti di un suo superamento si sono visti con la birra, che ha ripreso a vendere creando vantaggi sia per il settore che per le casse dello Stato. Senza considerare che quando un bene non è più conveniente sui mercati ufficiali, si ricorre al mercato nero, e questo vuol dire minori introiti per le casse pubbliche, e maggiori pericoli per la salute".

BLIZ

Fermato per l'alcoltest, tradito dal pappagallo che dice: "E' ubriaco"

CITTA' DEL MESSICO, 16 gennaio 2014 - L'uomo era stato fermato per un controllo ad un posto di blocco. Stava per andare tutto liscio quando gli agenti hanno sentito una voce proveniente dall'auto che ripeteva: "E' ubriaco, è ubriaco".

A quel punto i poliziotti hanno guardato meglio dentro l'auto, ma anziché una persona hanno trovato un pappagallo. Così hanno deciso di sottoporre Reyes all'alcol test, che ha confermato la voce del pappagallo.

In un primo momento gli agenti avevano pensato di portare l'uccello al dipartimento di sorveglianza per gli animali, ma Reyes ha detto loro che avrebbe sofferto troppo. Così è finito in prigione insieme a lui.